



SETTORE GARE - UGF

Rep. Determine

10.4 - Chiarimenti

G00066 - SGa 19_229 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura all'Ateneo dell'accesso in modalità SaaS (Software-as-a-Service) ad una applicazione che consenta al Personale Docente la verifica dell'originalità delle tesi di laurea e di dottorato prodotte in Ateneo
CIG 8133101F40

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

- D1. 1) Dobbiamo far tradurre in italiano la documentazione richiesta equivalente secondo lo Stato *omissis*? 2) Dobbiamo avere l'AVC PASS e il PASS OE menzionati anche noi? 3) Siamo una piccola azienda; dobbiamo fornire la garanzia definitiva/provvisoria menzionata? Si applica ad aziende come la nostra? In che cosa consiste? 3) Nella procedura, sono menzionate delle "spese contrattuali" a carico nostro. Cosa sono queste spese contrattuali?
- R1. 1) Il Disciplinare, a pag. 11, prevede che *"Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana"*. Conseguentemente, la documentazione richiesta ai fini della partecipazione, redatta in lingua diversa da quella italiana, dovrà essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana, avente valore legale secondo le leggi dello Stato italiano.
- 2) Sì, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario produrre il PASSOE e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC.
- 3) Ai fini della partecipazione alla procedura è necessario produrre - anche da parte di piccole o medie imprese - una garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione sono dettagliatamente illustrate nel Disciplinare, pagg. 7-10. Si rimanda alla lettura dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici - Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Codice degli Appalti), anche con riferimento alle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7.
- Alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti non è richiesta la dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice degli Appalti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (pag. 8 del Disciplinare).
- Qualora il concorrente risulti aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione della garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice degli Appalti; ciò anche nel caso in cui si tratti di piccole o medie imprese.
- 4) A pag. 27 del Disciplinare è previsto che *"Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante"*.
- Fermo restando quanto sopra riportato, nell'affidamento in oggetto le spese contrattuali consistono, secondo la normativa ad oggi vigente, nella corresponsione delle marche da bollo, dovute in misura di € 16,00 ogni quattro facciate del contratto e del Capitolato che sarà ad esso allegato.

Milano, 07/01/2020

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
IL CAPO SETTORE GARE
Dott.ssa Fabrizia Morasso

SGa_Mod_DT_chiarimenti_V2